




Comune di Campi Bisenzio

Provincia di Firenze

P.R.G. 2005 - Regolamento Urbanistico

Adozione: Delibera C.C. n°201 del 2/12/2004 - Approvazione: Delibera C.C. n°90 del 20/7/2005

Ufficio di P.R.G. - Progettista : Arch. Pietro Pasquale FELICE



Stato Modificato

TITOLO

Variante alle N.T.A. del RUC: modifica dell'articolato senza variazione del contenuto sostanziale della normativa.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modificate con:

- Variante n.3 - adottata con delib.C.C. n. 72 del 19.07.2007 - approvata con delib. C.C. n. 118 del 13.10.2008;
- Piano complesso di intervento "PC2 Le Piaggiolo" - adottato con delib. C.C. n. 201 del 22.12.2009 - approvato con delib. C.C. n. 51 del 26.04.2010;
- Variante contestuale al PMU 4.5 - adottata con delib. C.C. n. 99 del 23.09.2010 - approvata con delib. C.C. n. 11 del 13.01.2011;
- Variante per PMU area di proprietà comunale a San Piero a Ponti - adottata con delib. C.C. n. 82 del 28.04.2011 - approvata con delib. C.C. n. 9 del 31.01.2012;
- Variante al RUC inerente alla revisione della distribuzione del dimensionamento residenziale e delle medie strutture di vendita - adottata con delib. C.C. n. 28 del 10.02.2012 - approvata con delib. C.C. n. 148 del 03.10.2012
- Variante al Ruc per integrazione della scheda 4.3 della Normativa Tecnica di Attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale adottata con Delib. C.C. n. 14 del 25.2.2014 approvata con Delib. C.C.n. 118 del 10.07.2014.

Responsabile del Procedimento:

Arch. Letizia Nieri

Progettista:

Arch. Letizia Nieri

Data:

Settembre 2014

Adozione: Delibera C.C. n. ___ del _____

Approvazione: Delibera C.C. n. ___ del _____

Art. 160 Misure di salvaguardia

1. L'adozione di strumenti della pianificazione territoriale, di varianti al Regolamento urbanistico o di altri atti di governo del territorio, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 61 della L.R. 1/2005 rispetto alla disciplina urbanistica previgente.
2. Per tutto il periodo di applicazione della salvaguardia il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con lo strumento della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio adottati.
3. La sospensione di cui al comma precedente opera fino all'efficacia dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.
4. L'entrata in vigore dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio comporta, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. 380/2001, la decadenza dei permessi a costruire o delle denunce di inizio attività in contrasto con esso, salvo che i relativi lavori siano già iniziati e siano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Art. 160 bis Misura Transitoria

1. Le richieste relative a piani attuativi, a permessi di costruire, a DIA e a SCIA presentate prima dell'adozione della variante al Regolamento urbanistico e le varianti ai permessi di costruire, alle DIA e alle SCIA in corso di validità alla medesima data sono valutate con riferimento alla normativa urbanistica previgente alla stessa variante.
In ogni caso è fatta salva la facoltà del richiedente di optare per l'applicazione della normativa urbanistica modificata a seguito dell'approvazione della variante al Regolamento urbanistico.

Art. 161 Poteri di deroga

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01, il permesso di costruire in deroga al Regolamento urbanistico è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
2. Il permesso di costruire in deroga al Regolamento urbanistico è rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti stabiliti dal Regolamento urbanistico in materia di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.